Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Lunedì, 30 giugno 1924** **Numero 152**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 998.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 992.

Trasferimento al comune di Messina delle attribuzioni dell'Azienda separata dell'Unione edilizia nazionale e provvedimenti relativi all'Azienda medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 399, e le successive disposizioni legislative emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 6 della legge 20 agosto 1921, n. 1178;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2028;

Visto il R. decreto 9 marzo 1924, n. 794;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno *ad interim* per gli affari esteri e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo ogni diritto dello Stato relativamente al patrimonio dell'Azienda separata dell'Unione edilizia nazionale (sede di Messina) la gestione delle case economiche e popolari del baraccamento e delle aree della città di Messina e villaggi, nonchè della zona industriale di quella città attualmente tenuta dall'Azienda suddetta è trasferita provvisoriamente, salvo ulteriori provvedimenti, con tutti i diritti e le funzioni relative, al comune di Messina che vi provvederà per mezzo di un'Azienda autonoma comunale, la cui costituzione ed il funzionamento saranno regolati da norme da approvarsi con decreto dei Ministri per i lavori pubblici, per l'interno e per le finanze.

L'Azienda suddetta godrà delle esenzioni ed agevolazioni tributarie e dei privilegi per la riscossione dei fitti, dei canoni, e delle altre entrate di cui gode l'Unione edilizia nazionale.

Art. 2.

Il comune di Messina presenterà all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici lo schema delle norme di cui all'articolo precedente non oltre un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Entro quindici giorni dalla data di approvazione delle norme suddette, il Comune provvederà alla costituzione dell'Azienda autonoma e si procederà quindi alla consegna della gestione e dei servizi da parte dell'Unione edilizia nazionale.

Art. 3.

Con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, la gestione delle case, dei padiglioni e del baraccamento per alloggio degli impiegati dello Stato in Messina passerà al Ministero delle finanze, ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 392 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 4.

Al regolamento dei rapporti tra il comune di Messina e l'Unione edilizia nazionale relativi al passaggio di gestione di cui all'art. 1, provvederà un Comitato locale presieduto dall'ispettore superiore del Genio civile, delegato per i servizi del terremoto, e composto di un rappresentante dell'Unione edilizia e di uno del comune di Messina.

Art. 5.

Tutto il personale dell'Azienda autonoma, secondo le tabelle che saranno allegate alle norme di costituzione, sarà scelto tra il personale in servizio al 4 ottobre 1923 presso l'Unione edilizia, ed in conformità all'indicazione che verrà fata dal liquidatore dell'Unione, sentito il rappresentante del Comune.

A detto personale saranno riconosciuti l'anzianità e tutti i diritti quesiti nel servizio prestato presso l'Unione.

Resta riservato al Comune il diritto di nominare il segretario ed il vice segretario del Consiglio di amministrazione, scegliendoli fra personale estraneo alla Azienda dell'Unione edilizia.

Art. 6.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 giugno
Atti del Governo, registro 225, foglio 164. — GRANATA

Numero di pubblicazione 999.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 993.

Provvedimenti a favore degli Istituti e Società di credito edilizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, che autorizza la costituzione di un Istituto nazionale di credito edilizio;

Veduto il Regio decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1928, che proroga il termine per la costituzione dell'Istituto predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Possono essere autorizzati ad esercitare il crédito edilizio con le norme del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, gli Istituti e le Società che si costituiscano non oltre il 30 giugno 1925 con un capitale sottoscritto non inferiore ai 25 milioni di lire di cui almeno 3 decimi già versati.

Alla formazione del capitale degli Istituti e Società predetti ed all'acquisto delle cartelle da essi emesse sono autorizzati a partecipare tutti gli Istituti elencati nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

Gli Istituti e Società autorizzati all'esercizio del credito edilizio sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale secondo le norme che saranno stabilite nei singoli decreti di autorizzazione.

Agli Istituti e Società predetti si applicano, in quanto siano applicabili ed in quanto non sia ad esse derogato dal presente decreto, le disposizioni del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, nonchè le norme tributarie stabilite per gli Istituti di credito fondiario, con la riduzione al quarto.

Art. 2.

L'ammontare in valore nominale delle cartelle assegnate per ciascun mutuo concesso dagli Istituti e Società di cui nell'articolo 1 non può superare i due terzi del costo della costruzione e dell'area, rimanendo quindi a carico del mutuatario il terzo del costo predetto e la differenza eventuale fra il valore nominale e quello di realizzo delle cartelle. In conseguenza di queste disposizioni si intendono sostituite alle misure di « un quarto » e di « tre quarti » previste nel Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, rispettivamente le misure di « un terzo » e di « due terzi ».

I mutui possono essere ammortizzati in un periodo non eccedente i 25 anni.

Alle cartelle emesse dagli Istituti e Società di cui nell'articolo 1 sono applicabili le disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 165. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1000.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 994.

Modifica alla composizione del Comitato talassografico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1799;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quelli per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 3 e 4 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1799, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 3. — Fanno parte del Regio comitato: un senatore designato dal Senato, un deputato designato dalla Camera dei deputati e, nominati per decreto Reale, due delegati della Società italiana per il progresso delle scienze e alcuni tecnici chiamati nel proprio seno dal Comitato stesso.

« Fanno parte di diritto del Comitato: il presidente ed il segretario generale del Comitato nazionale geodetico e geofisico del Consiglio nazionale di ricerche, il presidente della Regia commissione geodetica italiana, il direttore del Regio ufficio centrale di meteorologia, il direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina, il capo del servizio della pesca presso il Ministero dell'economia nazionale ed il capo del servizio della pesca presso il Ministero delle comunicazioni ».

« Art. 4. — Il Ministro per la marina è presidente del Comitato.

« Della presidenza fanno parte: un vice-presidente, un segretario, un amministratore, due membri tecnici eletti dal consesso nel proprio seno ogni quattro anni. Il direttore dell'Istituto idrografico della marina e il capo del servizio della pesca presso il Ministero dell'economia nazionale, il direttore dell'Istituto idrografico, il capo del servizio della pesca presso il Ministero dell'economia nazionale e uno dei tecnici predetti delegato dal Consiglio di presidenza costituiscono la Giunta esecutiva tecnica ».

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI — CORBINO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 166. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1001.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 995.

Disposizioni per il trattamento di pensione al personale delle ferrovie proveniente dallo Stato ex austro-ungarico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto l'accordo di Roma del 29 marzo 1923 approvato con R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816;
Vista la convenzione di Vienna del 30 novembre 1923;
Visto il R. decreto 1° maggio 1924, n. 690;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;
Visto il R. decreto 27 gennaio 1924, n. 228;
Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1924, n. 526;
Visto il testo unico di legge approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, modificato colla legge 20 marzo 1921, numero 206;
Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza, agli effetti finanziari, dal 1° marzo 1924, gli agenti di cittadinanza italiana provenienti dalle Ferrovie dello Stato austriache (Staatsbahn) e dalla Compagnia delle ferrovie meridionali (Südbahn) e iscritti ai rispettivi fondi pensioni o istituti di previdenza, che siano stati confermati in servizio delle Ferrovie dello Stato italiano e ne siano cessati dal 1° marzo 1920 in poi, avranno il trattamento di pensione in vigore per il personale delle Ferrovie dello Stato quale è stabilito col decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, esclusa l'applicazione delle disposizioni dell'art. 16.

Quando sussista titolo alla applicazione del precedente comma, le pensioni dirette e di riversibilità liquidate secondo le disposizioni dei regolamenti di provenienza e sugli stipendi degli organici del cessato regime per cessazioni dal servizio anteriori al 1° marzo 1924, saranno riformate sulla base delle nuove norme con decorrenza agli effetti finanziari dal 1° marzo 1924.

In tutti i casi in cui la pensione liquidabile colle norme per il personale delle Ferrovie dello Stato riesca inferiore a quella liquidata secondo le disposizioni dei regolamenti di provenienza e sugli stipendi degli organici del cessato regime, sarà mantenuta quest'ultima.

A decorrere dal 1° marzo 1924 per le pensioni anteriori e riformate come sopra e per quelle che non siano riformate per il precedente comma, o dalla data di decorrenza della pensione quando la cessazione dal servizio sia successiva, gli assegni di caro viveri saranno corrisposti nella misura in vigore per i pensionati delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Agli effetti della liquidazione della pensione gli agenti considerati nell'art. 1 e che siano cessati o cessino dal servizio nel periodo fra il 1° marzo 1920 e il 28 febbraio 1927, saranno considerati come effettivamente percepiti e introdotti nella media dell'ultimo triennio, in relazione agli inquadramenti virtuali al 1° marzo 1920, giusta l'art. 3 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 228, e ai precedenti e successivi sviluppi ipotetici di carriera:

a) per il servizio anteriore al 1° marzo 1920, gli stipendi delle tabelle allegate al regolamento del personale approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

b) per il servizio fra il 1° marzo 1920 e il 29 febbraio 1924, gli stipendi delle tabelle annesse alla legge 7 aprile 1921, n. 368, nei casi in cui l'applicazione delle tabelle 6 dicembre 1923 rechi per essi aumento; nel caso contrario si supporrà che l'agente sia stato in tale periodo costantemente a uno stipendio pari a quello virtuale al 29 febbraio 1924, diminuito come all'art. 14 del decreto 6 dicembre 1923, numero 2651.

Art. 3.

Per i servizi resi posteriormente al 29 febbraio 1924, tanto per il computo delle ritenute quanto per quello degli stipendi da introdursi nella liquidazione della pensione, sono applicabili le disposizioni dell'art. 14 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, con riferimento agli stipendi virtuali al 29 febbraio 1924, giusta gli inquadramenti e gli svolgimenti ipotetici di carriera di cui all'art. 3 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 228.

Art. 4.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° marzo 1920 o, se posteriori a tale data, riguardanti agenti provenienti dalla Südbahn pei quali il collocamento a riposo dipenda da mancato riconoscimento della cittadinanza italiana o dal fatto che ad essi spetti un trattamento di riposo speciale, rimarranno liquidate secondo le norme degli istituti di provenienza e secondo i relativi regolamenti speciali e in base agli stipendi d'organico di origine, salvo solo a riformarle in quanto alla completa durata del servizio utile, quando questa sia stata computata fino al 3 novembre 1918 anzichè fino alla data effettiva di cessazione dal servizio.

Altrettanto sarà fatto nei casi di agenti dispensati anteriormente al 1° marzo 1924 in forza del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, quando essi per le disposizioni dei regolamenti di provenienza abbiano liquidato pensioni con durate di servizio inferiori a quelle di cui l'art. 7 del decreto stesso, come pure nei casi di agenti che anteriormente al 1° marzo 1924 siano stati comunque esonerati dopo raggiunti i limiti per il diritto a pensione secondo i regolamenti di provenienza ma prima di aver raggiunto quelli vigenti per le Ferrovie dello Stato.

Art. 5.

La liquidazione delle pensioni indirette avverrà secondo le norme vigenti presso le Ferrovie dello Stato sulla base della pensione spettante all'agente, anche se questa sia stata e rimanga liquidata colle norme del cessato regime.

Art. 6.

Per le pensioni da liquidarsi secondo le disposizioni in vigore presso le Ferrovie dello Stato i servizi precedenti al 1° marzo 1924 saranno considerati utili come segue:

a) il servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato austriache e presso la Compagnia delle ferrovie meridionali fino al 3 novembre 1918 o fino alla materiale presa di possesso delle linee per parte delle Ferrovie dello Stato italiane, come pure quello prestato successivamente e fino a tutto il 29 febbraio 1920 presso le Ferrovie dello Stato italiane, per la durata in cui l'agente fu assoggettato alle ritenute per le casse pensioni e fondi di previdenza di provenienza, sarà utile integralmente agli effetti del raggiungimento dei limiti minimi di servizio di cui all'art. 3 del decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, e al punto *c*) dell'art. 1 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, ma agli effetti del computo della pensione sarà utile per due terzi della sua durata effettiva;

b) il servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato italiane fra il 1° marzo 1920 ed il 29 febbraio 1924 e durante il quale l'agente sia stato assoggettato a ritenute secondo le norme delle casse pensioni e fondi di previdenza di provenienza e in base agli stipendi d'organico d'origine, sarà utile

a tutti gli effetti per l'intiera sua durata, contro pagamento della somma occorrente a portare, senza interessi, le ritenute alla misura cui sarebbero ascese se dal 1° marzo 1920 l'agente fosse stato iscritto al fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e se avesse percepito gli stipendi come al punto *b*) dell'art. 2;

c) il servizio militare prestato nell'Esercito italiano, tanto in qualità di volontari prima dell'armistizio quanto dopo, sarà utile integralmente, col computo delle campagne.

Degli anni di servizio di cui al punto *a*) eccedenti il limite ivi stabilito è ammesso il riconoscimento per intero; di quelli di servizio ininterrotto che gli agenti avessero prestato presso l'Amministrazione di provenienza prima della iscrizione ai fondi di previdenza è ammesso il riconoscimento per metà. Tanto gli uni quanto gli altri di tali riconoscimenti avranno luogo alle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, non solo per gli agenti in servizio al 1° gennaio 1924, ma anche per quelli esonerati con decorrenza compresa fra il 1° marzo 1920 e il 31 dicembre 1923.

Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto la domanda di riconoscimento dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data stessa e la somma da pagarsi per il riconoscimento sarà commisurata allo stipendio virtuale all'atto dell'esonero valutato come al comma *b*) del precedente art. 2.

Per gli agenti in servizio al 1° marzo 1924 la somma da pagarsi per il riconoscimento sarà commisurata allo stipendio goduto all'atto della presentazione della domanda, o al maggiore importo assoggettato a ritenute secondo l'art. 14 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, quando la domanda sia presentata durante il periodo di applicazione di tale articolo. Tale disposizione s'intende valere anche per gli agenti non provenienti dalle cessate Amministrazioni austriache, ogni qualvolta la domanda di riconoscimento intervenga durante il periodo di applicazione di detto art. 14.

Per le particolari modalità di effettuazione del pagamento dei contributi di riconoscimento nei riguardi degli agenti in servizio al 1° marzo 1924, valgono le disposizioni del successivo art. 11.

Art. 7.

Per gli agenti di cittadinanza italiana che al 1° marzo 1920 prestavano servizio presso le Amministrazioni di origine ma fuori del territorio italiano e che solo successivamente passarono a prestar servizio alla dipendenza delle Ferrovie dello Stato italiane, le disposizioni dei punti *a*) e *b*) dell'articolo precedente saranno applicate con riferimento alla data di tale passaggio.

Art. 8.

I benefici concessi a favore degli impiegati combattenti nel Regio esercito e nella Regia marina non si applicano per il servizio prestato nell'Esercito e nella Marina austriaci, nè agli effetti della carriera, nè a quelli della liquidazione della pensione. Sono prive di qualsiasi effetto tutte le disposizioni dei cessati ordinamenti, riguardanti la valutazone delle campagne di guerra per il personale che vi abbia partecipato colle forze armate austro-ungariche.

Art. 9.

Gli agenti di cui all'art. 1 in servizio al 1° marzo 1924 saranno sottoposti, con decorrenza dalla data stessa, alle ritenute ordinarie e straordinarie del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, esclusa la tassa di entratura di cui al punto 1° dell'art. 6 del testo unico approvato col R. decreto 22 aprile 1909, n. 229.

Art. 10.

Gli agenti di cui all'art. 1 in servizio al 1° marzo 1924 saranno iscritti all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato, di cui la legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

Le ritenute per l'Opera di previdenza cominceranno ad essere effettuate con decorrenza 1° marzo 1924 sugli stipendi di inquadramento alla data medesima, tenute presenti le disposizioni dell'art. 14 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

Il servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato fra il 1° marzo 1920 e il 29 febbraio 1924 sarà utile agli effetti delle indennità di buonuscita, contro versamento all'Opera di previdenza, da parte dell'agente, di una somma pari all'importo, senza interessi, delle ritenute a cui egli sarebbe stato sottoposto se dal 1° marzo 1920 fosse stato iscritto all'Opera e se avesse percepito gli stipendi come al punto *b*) dell'art. 2.

Agli effetti dell'indennità di buonuscita il servizio prestato anteriormente al 1° marzo 1920 presso le Amministrazioni di provenienza e presso le Ferrovie dello Stato italiane potrà essere riscattato, per la parte posteriore al 1° luglio 1912, ove gli agenti ne presentino domanda entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, mediante pagamento dell'accumulazione al 1° marzo 1924 delle ritenute a cui gli agenti stessi sarebbero stati sottoposti presso le Ferrovie dello Stato, coi relativi interessi. Tali ritenute saranno valutate, in base alle aliquote attualmente vigenti, come se la precedente carriera dell'agente, se iniziata dopo il 1° luglio 1912, o in caso diverso la parte di essa posteriore a tale data, si fosse svolta sulla base delle tabelle 13 agosto 1917, in relazione all'inquadramento assunto nelle medesime al 1° marzo 1920, giusta l'art. 3 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 228.

In conseguenza della sistemazione dello stato giuridico ed economico del personale ex gestioni e della sua iscrizione all'Opera di previdenza, vengono soppresse, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, le casse ammalati esistenti nelle nuove Provincie per il personale medesimo. Le eventuali attività di liquidazione di dette casse saranno incamerate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Le somme che gli agenti ancora in servizio al 1° marzo 1924 dovranno versare al fondo pensioni o all'Opera di previdenza per la rifusione di ritenute di cui al punto *b*) dell'art. 6, per i riconoscimenti di cui al quart'ultimo comma dello stesso articolo e per i ricuperi di ritenute e riscatti di cui all'art. 10, saranno versate nei modi previsti all'art. 1 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, oppure potranno essere ripartite sulla durata di servizio mancante al raggiungimento dei limiti minimi di età di cui all'art. 3 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, mediante ammortamento assicurativo, in modo che le suddette rifusioni e ricuperi di ritenute, riconoscimenti e riscatti siano sempre considerati compiuti all'atto della cessazione dal servizio in qualunque momento questa avvenga. Le tabelle per tale ammortamento assicurativo e le relative norme di applicazione saranno approvate dal Ministro per le comunicazioni.

Le disposizioni del precedente comma saranno applicabili anche per i ricuperi di ritenute di fondo pensioni per gli agenti sistemati a ruolo con decorrenza retroattiva in forza del R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2442, sia che si tratti di personale assunto nelle nuove Provincie, sia che si tratti di personale assunto in qualsiasi altra parte del Regno.

Le somme dovute per le rifusioni di ritenute e riconoscimenti di cui all'art. 6 da agenti già cessati dal servizio al

1° marzo 1924 saranno corrisposte unicamente colle modalità di cui all'articolo 1 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

Art. 12.

Gli avventizi aventi la cittadinanza italiana assunti dal cessato regime precedentemente alla istituzione dei fondi di previdenza e che non poterono esservi iscritti per superato limite di età, avranno, se esonerati dal 1° marzo 1920 in poi, il trattamento di quiescenza di cui all'art. 269 del regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, calcolato sugli stipendi valutati come al punto *b*) dell'art. 2 se l'esonero sia avvenuto fra il 1° marzo 1920 ed il 29 febbraio 1924, e sugli stipendi di inquadramento al 1° marzo 1924 con applicazione dell'art. 14 del decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, se l'esonero sia avvenuto dopo e durante il periodo di applicazione di detto art. 14. Agli effetti dell'indennità per una volta ivi prevista sarà utile per intiero tanto il servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato quanto quello prestato presso le cessate Amministrazioni austriache. Il servizio militare prestato presso l'Esercito e la Marina austro-ungarici non sarà utile pel computo dell'indennità: lo sarà invece quello eventualmente prestato presso l'Esercito o la Marina italiani.

Le somme che i prefati avventizi già esonerati avessero riscosse come assegni di carattere continuativo o in capitale secondo il vecchio trattamento, saranno dedotte, senza interessi, dalla indennità loro spettante col nuovo trattamento.

Nei casi di esonero anteriori al 1° marzo 1924 sarà però conservato il vecchio trattamento di assegni vitalizi computati secondo le norme e in base alle retribuzioni delle cessate Amministrazioni ogni qualvolta tale trattamento risultasse superiore al nuovo.

Art. 13.

Gli avventizi di cui al precedente art. 12, in servizio al 1° marzo 1924, saranno iscritti all'Opera di previdenza, e per essi saranno applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11.

Art. 14.

Quando gli avventizi di cui all'art. 12 siano in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, al trattamento di indennità per una volta all'atto dell'esonero sarà sostituito quello di una assicurazione con versamento del valore attuale della indennità di cui all'art. 12 e della buonuscita sull'Opera di previdenza quali sarebbero liquidabili all'atto dell'assicurazione, e con successive ritenute agli agenti e contributo dell'Amministrazione, in base al decreto 13 marzo 1924, n. 526.

Per l'esonero dei suddetti agenti sono applicabili i limiti di età e di servizio di cui all'art. 2 del decreto 13 marzo 1924, n. 526, computando per intiero, agli effetti del raggiungimento dei limiti di servizio, la durata del servizio prestato presso le cessate Amministrazioni.

L'assicurazione degli agenti di cui trattisi avrà luogo soltanto quando, in relazione ai limiti di cui al precedente capoverso, la durata del contratto possa risultare di almeno cinque anni.

Art. 15.

La disposizione del precedente art. 12, secondo la quale la indennità per una volta per gli avventizi ivi considerati ed esonerati a partire dal 1° marzo 1924 si computa con applicazione dell'art. 14 del R. decreto 6 dicembre 1923, numero 2651, s'intende applicabile non solo per i suddetti avventizi provenienti dalle cessate Amministrazioni austriache, ma anche per gli agenti già in servizio presso le Ferrovie dello Stato e di qualsiasi altra provenienza, ai quali in caso di esonero spetti il trattamento di indennità per una sola volta.

Art. 16.

In relazione al disposto degli alinea 9, 10, 11 dell'art. 17 dell'accordo di Roma del 29 marzo 1923, approvato con R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, le pensioni dirette e di riversibilità liquidate o da liquidarsi per gli agenti provenienti dalla Compagnia delle ferrovie meridionali (Südbahn) non più in servizio al 16 ottobre 1923 e per gli agenti ancora in servizio a tale data ma collocati a riposo in forza degli alinea 2, 3 e 7 dello stesso articolo, per la parte spettante all'Italia saranno a carico del Tesoro. Altrettanto sarà fatto per le indennità di caro viveri e per gli assegni analoghi di qualsiasi specie, relativi ai suddetti pensionati.

Le pensioni dirette e di riversibilità per gli agenti della stessa provenienza in servizio al 16 ottobre 1923 e che ne cessarono e ne cesseranno successivamente (salvo i casi di cui agli alinea 2, 3 e 7 del citato articolo contemplati nel comma precedente) saranno ripartite fra il Tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che saranno stati percepiti dagli agenti prima e dopo la data suddetta. Per i pensionati considerati nel presente comma le indennità di caro viveri e di assegni analoghi di qualunque specie, estranei agli impegni dei fondi di previdenza, saranno ripartiti fra le Ferrovie dello Stato e il Tesoro, nelle stesse proporzioni in cui saranno ripartite le pensioni.

Art. 17.

Per gli agenti provenienti dalle Ferrovie dello Stato austriache (Staatsbahn) già a riposo il 3 novembre 1918 e per quelli che alla data stessa non erano ancora a riposo ma che non furono confermati in servizio, le pensioni dirette e di riversibilità liquidate o da liquidarsi che a norma della convenzione di Vienna del 30 novembre 1923 spettino allo Stato italiano saranno a carico del Tesoro. Altrettanto sarà fatto per le indennità di caro viveri e per gli assegni analoghi di qualunque specie, relativi ai suddetti pensionati.

Le pensioni dirette e di riversibilità per gli agenti della suddetta provenienza confermati in servizio presso le Ferrovie dello Stato italiane dopo il 3 novembre 1918 o cessati dal servizio successivamente, saranno ripartite tra il Tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che saranno stati percepiti dagli agenti prima e dopo la data suddetta. Per i pensionati considerati nel presente comma le indennità di caro-viveri e gli assegni analoghi di qualunque specie, estranei agli impegni dei fondi di previdenza, saranno ripartiti fra le Ferrovie dello Stato e il Tesoro, nelle stesse proporzioni in cui saranno ripartite le pensioni.

Art. 18.

Nei rapporti fra lo Stato italiano, gli Stati eredi dell'ex Monarchia austro-ungarica e la Compagnia delle ferrovie meridionali, nulla viene innovato col presente decreto agli accordi di Roma del 29 marzo 1923 e di Vienna del 30 novembre 1923, per quanto riguarda il pagamento delle pen-

sioni ai vecchi pensionati o a quelli da considerarsi come tali a sensi degli accordi medesimi.

In particolare per le pensioni agli agenti provenienti dalla Südbahn e cessati dal servizio fra il 1° marzo 1920 e il 16 ottobre 1923, che sono da considerarsi come vecchie pensioni e quindi da portarsi nel conto comune, per effetto della riforma di cui all'art. 1 saranno applicate le disposizioni dell'alinea 28 dell'art. 17 dell'accordo di Roma del 29 marzo 1923.

Art. 19.

A decorrere dal 1° luglio 1924 gli agenti di ruolo provenienti dalle cessate Amministrazioni austriache e gli avventizi assunti nelle nuove Provincie cesseranno di essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro secondo la legge austriaca presso la Cassa nazionale infortuni con sede in Roma e presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro di Trieste.

Per i casi di infortunio che si verificheranno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto a tali agenti sarà esteso a carico dell'Amministrazione ferroviaria il trattamento spettante agli altri agenti delle Ferrovie dello Stato in base al testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, modificato con la legge 20 marzo 1921, n. 296, e in base alle disposizioni del regolamento del personale.

Per i casi d'infortunio di agenti assicurati ai predetti istituti e che si verificheranno fra la data di pubblicazione del presente decreto e il 1° luglio 1924, il trattamento che gli agenti stessi avranno dall'istituto assicuratore sarà incamerato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 20.

Le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, secondo cui dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa nazionale infortuni sono esclusi gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, si devono intendere estese anche al personale avventizio in servizio presso le Ferrovie stesse, sia che si tratti di personale assunto nelle nuove Provincie come al precedente articolo, sia che si tratti di personale assunto in qualsiasi altra parte del Regno.

Art. 21.

Le Ferrovie dello Stato non sono tenute, in mancanza degli aventi diritto di cui all'art. 10 del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, a versare le indennità, che a questi sarebbero spettate, al fondo speciale, di cui all'art. 37 della citata legge. Le dette indennità rimangono a beneficio della gestione infortuni dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 22.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili integralmente agli agenti già in servizio di ruolo presso il Governo di Fiume, che al 1° marzo 1924 siano passati alle Ferrovie dello Stato in forza del R. decreto 1° maggio 1924, n. 690, o che siano stati collocati a riposo dal suddetto Governo nel periodo fra il 1° marzo 1920 e il 29 febbraio 1924; e ciò tanto se si tratti di agenti originari delle Ferrovie dello Stato ungherese o delle Amministrazioni ferroviarie di cui all'art. 1 e confermati in servizio dal prefato Governo di Fiume, quanto se si tratti di agenti assunti direttamente dal Governo medesimo in pianta stabile o in pianta provvisoria.

Per tali agenti il servizio prestato presso il Governo di Fiume sarà ad ogni effetto considerato come prestato presso le Ferrovie dello Stato italiane.

Gli avventizi assunti dal Governo di Fiume che saranno sistemati a ruolo secondo l'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 1° maggio 1924, n. 690, saranno iscritti al fondo pensioni alle stesse condizioni degli avventizi assunti direttamente dalle Ferrovie dello Stato e sistemati in forza del R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2442.

Art. 23.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale delle linee secondarie dichiarate soggette alla legge dell'equo trattamento del 14 luglio 1912, n. 835, modificata col R. decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, e col R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311. Per tale personale sarà provveduto con separato decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 167. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1002.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 996.

Proroga dei termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222 e 6 febbraio 1923, n. 431;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini di applicabilità delle norme vigenti in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie stabiliti dai decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56 e 6 febbraio 1923, n. 431, in rapporto alla data di concessione e alla data di apertura delle linee all'esercizio vengono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 1925 e al 30 giugno 1930.

Art. 2.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — A. DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 169. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1003.**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 998.

Provvedimenti per l'elettrificazione delle ferrovie in regime di concessione e delle tramvie extra-urbane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222, e 6 febbraio 1923, n. 431;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la elettrificazione delle ferrovie e delle tramvie extraurbane a vapore esistenti, concesse all'industria privata, oltre le proroghe consentite dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, potrà essere accordata una sovvenzione o supplemento di sovvenzione corrispondente alla quota annua di ammortamento ed interessi del capitale occorrente all'impianto del nuovo mezzo di trazione, quale risulta dal progetto esecutivo, non tenendo però conto delle spese di acquisto del nuovo materiale rotabile e di esercizio che dovranno essere a carico del concessionario.

Detta sovvenzione non potrà eccedere la misura di lire 10,000 a chilometro di binario elettrificato per anni cinquanta; e verrà corrisposta con decorrenza dalla data di attivazione del nuovo mezzo di trazione e per il tempo da stabilirsi nel nuovo atto di concessione.

Ove per l'elettrificazione di una ferrovia venga adottato un sistema che non richieda l'uso di impianti fissi, potrà essere accordata una sovvenzione corrispondente alla quota annuale di ammortamento e di interessi del capitale occorrente all'acquisto della prima dotazione degli apparecchi mobili generatori della forza motrice.

In caso di riscatto o di decadenza della concessione, il concessionario dovrà consegnare allo Stato tali apparecchi in piena efficienza senza diritto di rivalsa.

Art. 2.

Quando le mutate condizioni del costo della mano d'opera e delle materie prime sono tali da portare, rispetto alla stima allegata al progetto esecutivo, e fermi peraltro restando i quantitativi di opere in questo previsti, un aumento o una diminuzione di spesa eccedenti l'alea di costruzione nella misura del 15 per cento, potrà farsi luogo alla revisione della sovvenzione accordata per la parte eccedente il detto 15 per cento.

Il mantenimento delle suddette condizioni deve essere denunciato dal concessionario al concedente nel tempo stesso in cui è legittimamente da presumersi che egli dovesse averne conoscenza, pena la decadenza del diritto di richiedere la revisione suaccennata. Il concedente potrà nel caso in cui l'aumento di spesa si verifichi prima dell'inizio dei lavori revocare o sospendere l'autorizzazione e la sovvenzione accordata.

Il concessionario non potrà avvalersi della suddetta facoltà, quando siano intervenute delle proroghe ai termini fissati per l'inizio o per il compimento dei lavori, non dovute a causa di forza maggiore e dipendenti dalla volontà di lui.

Art. 3.

L'autorizzazione ad elettrificare sarà accordata in base ad un piano finanziario da cui ne risulti la convenienza anche in riguardo alla situazione di bilancio dell'azienda.

A tale scopo l'Amministrazione potrà esperire sui documenti contabili delle aziende le indagini che riterrà opportune al fine di accertare tale situazione.

Tenute presenti le condizioni dell'azienda e le finalità da raggiungersi con l'elettrificazione è in facoltà dell'Amministrazione di sostituire la sovvenzione suindicata con la rinuncia totale o parziale nella misura e nel tempo, alla compartecipazione dei super-prodotti che si verificassero per effetto del mutamento del sistema di trazione.

Tale rinuncia potrà, d'altra parte, essere accordata anche in aggiunta alla sovvenzione, ove ciò risulti necessario.

Art. 4.

Ai fini dell'elettrificazione l'Amministrazione governativa potrà consentire al concessionario di una ferrovia o tramvia a vapore, già esistente, di trasferire la concessione ad altro titolare, anche se tale facoltà non sia espressamente prevista nella convenzione originaria.

Potrà anche essere ammessa la modificazione o trasformazione dell'Ente concessionario quando si tratti di Società commerciali.

Potrà inoltre essere permesso che i nuovi impianti e il materiale mobile necessario alla elettrificazione siano direttamente provveduti, con riserva di proprietà, da Ente o persona diversa da quella del concessionario, purchè siano rese note al Governo e da questo approvate le pattuizioni all'uopo stabilite tra elettrificatore e concessionario e le eventuali loro successive modificazioni. In tali patti dovranno essere determinati per categorie, e, ove occorra, singolarmente, gli immobili e il materiale mobile di appartenenza del primo.

Alla scadenza della concessione, gli immobili di proprietà dell'elettrificatore dovranno, insieme a quelli appartenenti al concessionario, essere consegnati:

a) per le ferrovie al Governo;

b) per le tramvie agli Enti locali proprietari delle strade nello stato e nei modi di cui — rispettivamente — agli articoli 186 e 260 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Gli oggetti mobili saranno, se e nei modi che gli atti di concessione avranno stabilito, acquistati, per le ferrovie, dallo Stato, e per le tramvie, dagli Enti proprietari delle strade che verseranno direttamente al proprietario il prezzo dovuto.

In caso di riscatto della ferrovia lo Stato verserà direttamente all'elettrificatore il prezzo delle sue proprietà mobili

da stabilirsi, secondo le norme dell'art. 188 del citato testo unico, nonchè l'annualità prevista nella stessa disposizione di legge o in quella del successivo art. 190, per la parte che tra concessionario ed elettrificatore fosse stato convenuto come spettante a quest'ultimo, fatta salvezza di quanto è stabilito nell'ultimo capoverso dell'art. 1.

In caso di decadenza della concessione della ferrovia o tramvia sarà riconosciuto all'elettrificatore un diritto preferenziale di subingresso nella concessione alle stesse condizioni del concessionario decaduto, ove peraltro la decadenza non sia dipesa dal fatto di lui. Quando esso rinunzi ad avvalersi di tale diritto, gli sarà riconosciuto in caso di ferrovia, e per la parte dell'impianto elettrico non ancora ammortizzato, un credito privilegiato, dopo quelli dello Stato, per il valore di stima della sua proprietà, sul prezzo d'asta della ferrovia. Trattandosi di tramvia, gli enti locali proprietari delle strade avranno per i mobili gli stessi diritti ad essi riconosciuti come sopra in caso di scadenza della concessione, e, per gli immobili, avranno il diritto di rilevarli per la parte non ancora ammortizzata, se e nei modi che gli atti di concessione avranno stabilito per il caso di decadenza.

Tanto per ferrovie che per tramvie, un privilegio conforme a quelli stabiliti dall'art. 1958 del Codice civile sarà dato, su quanto il concessionario potrà vantare verso lo Stato nei casi suesposti, a chi lo abbia sovvenuto di capitali o materiali ai fini dell'elettrificazione, per le somme ad esso dovute per tale causa.

Art. 5.

L'autorizzazione all'elettrificazione sarà concessa per decreto Reale su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 6.

I decreti di cui all'art. 5 avranno valore di dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 7.

Per le ferrovie e le tramvie extraurbane di nuova concessione che si intenda impiantare a trazione elettrica, potrà essere accordato:

a) per le ferrovie, in deroga all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, un supplemento di sovvenzione fino al limite massimo di L. 8000 al chilometro per anni 50. Tale supplemento, in caso di scissione del piano finanziario a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1327, sarà conglobato con la seconda quota di sussidio da attribuire, secondo detta disposizione di legge, all'armamento, completamento ed esercizio della linea;

b) per le tramvie extraurbane, in deroga all'ultimo comma dell'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, un supplemento di sovvenzione nella stessa misura massima di L. 8000 al chilometro per anni 50.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 156 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, e 10 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, sono estese a tutti gli atti riguardanti l'elettrificazione delle ferrovie e delle tramvie a norma del presente decreto, compresi gli atti riguardanti le provviste di materiali, nonchè gli appalti per l'impianto elettrico, esclusi gli atti riguardanti la provvista dell'energia elettrica.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto ad iscrivere nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici il fondo occorrente per far fronte alle sovvenzioni o supplementi di sovvenzioni da concedersi in base alle norme del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 170. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1004**.

REGIO DECRETO 3 giugno 1924, n. **999**.

Autorizzazione alla emissione di speciali francobolli postali per le Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto il testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 novembre 1889, n. 501;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo predetto approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto l'art. 137 del predetto regolamento modificato dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Vista la domanda dell'Istituto coloniale italiano, per la emissione di speciali francobolli di propaganda coloniale « pro Istituto coloniale italiano » da essere venduti riscuotendo, in più della tassa postale, un soprapprezzo per ciascuno a beneficio dell'Istituto stesso;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione per le Colonie italiane di 800,000 serie, ripartite in 200,000 per ognuna delle quattro Colonie, di speciali francobolli postali da servire esclusivamente per l'affrancatura delle corrispondenze in partenza dagli uffici postali delle Colonie e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche relative al formato, al valore e al colore dei singoli tagli dei suddetti francobolli, con la descrizione tecnica del disegno riprodotto sul francobollo stesso, e saranno anche precisati il giorno in cui si inizierà la vendita, il periodo di validità e quello per l'ammissione al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 175. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1005**.

REGIO DECRETO 11 maggio 1924, n. **1000**.

Modificazioni al vigente regime delle restituzioni dei dazi (drawbacks).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificato dall'art. 2 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 1972;

Visti i Regi decreti 9 agosto 1883, n. 1599; 13 febbraio 1913, n. 129; 31 gennaio 1909, n. 72; 20 febbraio 1901, n. 81; 11 giugno 1908, n. 345; 3 settembre 1905, n. 500;

Udito il Comitato consultivo di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa una restituzione di dazio nella misura di L. 22.50 il quintale alla esportazione di filetti di acciughe o di sardelle preparati sott'olio in salamoia, salsa piccante, in scatole di latta, e della pasta di acciughe in tubetti di stagno o d'alluminio o in scatole di latta.

E' stabilita in chilogrammi 100 la quantità minima ammessa alla restituzione.

Art. 2.

E' soppressa la restituzione del dazio sul piombo impiegato nella fabbricazione del carbonato di piombo puro (biacca) stabilita col R. decreto 9 agosto 1883, n. 1599.

Art. 3.

E' soppressa la restituzione del dazio sul glucosio esportato, sia in natura, sia aggiunto ai frutti canditi e sciroppati, alle marmellate e mostarde, stabilita col R. decreto 13 febbraio 1913, n. 129.

Art. 4.

La restituzione del dazio sul nitrato di torio impiegato nella fabbricazione delle reticelle per incandescenza a gas esportate, stabilita col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 72, nella misura di L. 7 per mille, è ridotta a L. 2.80 per mille.

Art. 5.

La misura delle restituzioni di dazio per candele di ceresina e di paraffina o miste delle due sostanze, di cui ai Regi decreti 20 febbraio 1901, n. 81 e 11 giugno 1908, n. 345, è stabilita in L. 15 per quintale.

La quantità minima di candele ammesse alla restituzione è fissata in 50 chilogrammi.

Art. 6.

La misura della restituzione del dazio sul cacao puro, in pasta o in polvere contenente, o non, burro di cacao, con o senza aggiunta di aromi, ma senza aggiunte di altre sostanze estranee, stabilita con l'art. 1 del R. decreto 3 settembre 1905, n. 500, in L. 37.50 il quintale, è ridotta a L. 37 il quintale.

Nella medesima misura è restituito il dazio all'esportazione del burro di cacao puro. Le quantità minime sia dell'uno che dell'altro prodotto ammesse a restituzione sono stabilite in 25 chilogrammi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 172. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1006**.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1924, n. **1007**.

Proroga a tutto l'esercizio 1924-25 delle attribuzioni spettanti alle Prefetture in materia di contabilità carceraria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2166, col quale si prorogarono a tutto l'esercizio finanziario 1923-24 le attribuzioni delle Prefetture circa i servizi contabili delle carceri giudiziarie e mandamentali delle rispettive Provincie, e si diedero disposizioni per l'anticipazione dei fondi all'uopo occorrenti:

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare, anche per l'esercizio 1924-25, le attribuzioni anzidette, per porre in grado il Ministero della giustizia di reclutare il personale di ragioneria indispensabile per poter assumere anche questa parte del servizio carcerario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2166, circa i servizi contabili delle carceri giudiziarie e mandamentali, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1924-25.

Il Ministro proponente è autorizzato a dare tutte le altre disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 183. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1007**.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1924, n. **1008**.

Proroga del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2897, per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei magistrati e funzionari delle cancellerie e segreterie e uscieri provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca, mantenuti provvisoriamente in servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2897, per l'accertamento definitivo della conoscenza della lingua italiana da parte dei magistrati provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca mantenuti provvisoriamente in servizio, è prorogato al 31 dicembre 1924.

La presente disposizione è applicabile anche ai funzionari delle cancellerie e segreterie ed agli uscieri provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca ed appartenenti agli uffici giudiziari delle nuove Provincie.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 184. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1008**.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. **978**.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Carlo Castiglioni, in Ferno.

N. 978. Regio decreto 22 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile Carlo Castiglioni, in Ferno, viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.

Numero di pubblicazione **1009**.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. **979**.

Erezione in Ente morale dell'opera pia « Ospedale civico Alessandro Angelucci », in Subiaco.

N. 979. Regio decreto 22 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'opera pia « Ospedale civico Alessandro Angelucci », con sede nel comune di Subiaco, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.

Numero di pubblicazione **1010**.

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. **980**.

Soppressione del Regio consolato di seconda categoria a Costantinopoli e destinazione presso la stessa Regia ambasciata di un vice console di prima categoria.

N. 980. Regio decreto 15 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, dal 1° maggio 1924 il Regio consolato di seconda categoria a Costantinopoli è soppresso e presso la Regia ambasciata a Costantinopoli viene destinato un Regio vice console di prima categoria: ad esso, con le norme stabilite dal R. decreto 15 settembre 1923, n. 2163, viene corrisposto l'assegno annuo di L. 22,000 e concesso il rimborso di un massimo di L. 20,000 oro per le spese di ufficio.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1924.

Conservazione del nuovo catasto nel comune di Macerata Marcianise (prov. di Caserta).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Visto il regolamento per la esecuzione delle leggi suddette, approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Vista la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;
Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 74, per la conservazione del nuovo catasto;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2558, col quale, a partire dal 1° luglio 1924, il comune di Macerata di Marcianise viene distaccato dal distretto di agenzia di Caserta ed assegnato a quello di S. Maria Capua Vetere;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1924, n. 15407, col quale venne ordinata, a partire dal 1° marzo 1924, la conservazione del nuovo catasto per i Comuni compresi nel distretto di agenzia di S. Maria Capua Vetere;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto anche nel comune di Macerata di Marcianise;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto per il comune di Macerata di Marcianise dal giorno 1° luglio 1924, e da tale data cesserà per il Comune stesso la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1924.

Tassa sugli scambi commerciali per le specialità medicinali e per le acque minerali in bottiglia a decorrere dal 1° luglio 1924.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, ultimo capoverso, della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1924 le specialità medicinali e le acque minerali in bottiglia, indicate alla lettera *b*) del numero IV dell'art. 18 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, sono assegnate, agli effetti della misura della tassa di scambio, al n. II dello stesso art. 18.

Art. 2.

Nulla è innovato, tanto per le specialità medicinali quanto per le acque minerali in bottiglia, al disposto dell'art. 5, rispettivamente dei Regi decreti-legge 31 dicembre 1923, numero 2881 e 3041.

Art. 3.

Nei riguardi delle specialità medicinali e delle acque minerali in bottiglia è abrogato il disposto dell'art. 21 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

TRIBUNALI ARBITRALI MISTI

AVVISO.

La presidenza dei Tribunali arbitrali misti (italo-germanico, italo-austriaco ed italo-bulgaro) comunica che i detti Tribunali prendono le ferie dal 1° luglio al 31 agosto 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 30 giugno al 6 luglio 1924 è stata fissata in L. 447 rappresentanti 100 dazio nominale e 347 aggiunta cambio.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzioni stipulate a Roma il 12 giugno 1922 fra l'Italia e l'Austria.

Si rende noto che, addì 12 giugno 1924, ha avuto luogo Roma lo scambio delle ratifiche dei seguenti atti internazionali conclusi, pure in Roma, fra l'Italia e l'Austria il 6 aprile 1922:

1. Convenzione riguardo alle pensioni provinciali e comunali;
2. Convenzione per l'assistenza giudiziaria;
3. Accordo per l'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale;
4. Protocollo e convenzione circa l'Istituto ipotecario provinciale di Innsbruck.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 21 corr., in Campoli del Monte Taburno, provincia di Benevento, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 23 giugno 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 145

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 27 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	122 56	Belgio	106 26
Londra	100 212	Olanda	8 72
Svizzera	409 44	Pesos oro	17 05
Spagna	311 07	Pesos carta	7 50
Berlino	—	New-York	23 139
Vienna	0 033	Oro	446 47
Praga	68 45		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	89 45
	3.50 % » (1902)	84 50
	3.00 % lordo	55 33
	5.00 % netto	99 93
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	88 06

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Ministeriale 10 giugno 1924 contenente il bando di concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di elettrotecnica nel Regio istituto industriale di Bergamo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147, del 24 corrente, per inesattezza della copia trasmessaci, si è detto:

All'art. 4, n. 1 « Diploma originale o copia autentica di diploma in ingegneria *o* diploma ecc. ecc. », mentre doveva dirsi: « *e* diploma ecc. ecc. », come qui si rettifica.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.